SENATO DELLA REPUBBLICA

2ª COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

GIOVEDÌ 22 LUGLIO 1954

(9ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente ZOLI

INDI

del Vice Presidente PANNULLO

INDICE

Disegno di legge:

« Modificazioni alla tariffa degli onorari e dei diritti spettanti ai notai, ai Consigli notarili e agli Archivi notarili » **(597)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . *Pag.* 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 84
AGOSTINO 71
AZARA 71, 72, 78, 80
CEMMI 70, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79
ELIA 71, 79, 84
NACUCCHI 71
PICCHIOTTI 71
PIOLA 72, 78
ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 77, 78
ROMANO 71
SPALLINO 71
ZELIOLI LANZINI, *relatore* 67, 72, 75

La seduta è aperta alle ore 9,40.

Sono presenti i senatori: Agostino, Azara, Cemmi, Corsini, Gavina, Leone, Nacucchi, Pannullo, Papalia, Picchiotti, Piola, Romano Antonio, Spallino, Zelioli Lanzini e Zoli.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Magliano è sostituito dal senatore Elia.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Rocchetti.

SPALLINO, *Segretario, legge il verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alla tariffa degli onorari e dei diritti spettanti ai notai, ai Consigli notarili e agli Archivi notarili » (597) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla tariffa degli onorari e dei diritti spettanti ai notai, ai Consigli notarili e agli Archivi notarili », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ZELIOLI LANZINI, *relatore*. Si tratta di un provvedimento della massima portata in quanto ha riflesso in un settore particolarmente delicato, vale a dire quello dei negozi pubblici e privati che per la loro natura e per le loro conseguenze economiche e giuridiche, sono salvaguardati dalla funzione notarile. Funzione che nella tradizione, nel pre-

stigio popolare e nell'ordinamento giuridico deve essere valorizzata e tutelata da norme di sicura applicazione nell'interesse dei cittadini e del notariato italiano.

Il Governo aderendo ai voti più volte espressi dal Consiglio nazionale del notariato — allora presieduto dal nostro Presidente, onorevole Zoli — aveva presentato il disegno di legge che non venne varato per la sopraggiunta fine della legislatura. Riproposto alla Camera il 14 gennaio u.s. venne in parte modificato e il 22 giugno 1954 è pervenuto per la seconda lettura al Senato ove la nostra Commissione lo deve esaminare e deliberare. Insisto nel considerare che la legge è di vasta risonanza. La materia deve essere aggiornata e più che tutto disciplinata e per quanto riguarda gli onorari e i diritti del notaio e per quanto si attiene ai diritti della Cassa notarile e degli Archivi.

Incominciamo dagli onorari.

Distinti in graduali e fissi a seconda della possibilità o meno di determinare il valore degli atti (art. 2) essi devono adeguarsi non solo alla svalutazione monetaria, ma anche alla natura (vuoi qualità, importanza, incidenza di costo) degli atti stessi.

La legge 16 febbraio 1913, n. 89, entrata in vigore il 1° luglio successivo regolava gli onorari con aliquote percentuali da 0,50 per cento a 0,01 per cento con un minimo di lire 5 e senza limite massimo.

Dopo la guerra 1915-18 con la legge 7 aprile 1921, n. 349, entrata in vigore il 3 aprile successivo furono aumentati a due volte e mezzo con aliquote da 1,25 per cento a 0,025 per cento. Vi fu poi una parentesi di riduzione per formale rivalutazione monetaria (dal 30 dicembre 1930 fino all'8 maggio 1940) e poi con la legge 23 marzo 1940, n. 255 si ripristinarono tanto per la professione notarile quanto per la professione legale, le vecchie tariffe.

Ma dopo la seconda guerra mondiale gli onorari vennero nuovamente aumentati due volte e mezzo (con un aumento del 150 per cento) regio decreto-legge sino al 9 aprile 1948, n. 428 che col 1° giugno 1948 mise in vigore onorari graduali con aliquote arrotondate dal 2 per cento allo 0,01 per cento con il minimo di lire 250 e il massimo di lire 53.700 (cioè sino al valore di cinquanta milioni).

Dal che risulta che:

a) l'onorario graduale minimo di lire 5 (1° luglio 1913) è passato a lire 25 prima dell'ultima guerra e a lire 250 nel periodo post-bellico cioè al decuplo;

b) che l'onorario massimo da lire 5.000 (8 ottobre 1937) è passato a lire 53.700 nel periodo post-bellico e anche questo al decuplo;

c) che gli onorari graduali intervenuti tanto prima quanto dopo la guerra, sono stati modificati per tutta la scala dei valori con un aumento proporzionale delle aliquote percentuali decrescenti nella misura del 150 per cento per ciascuno dei due aumenti, che adeguano le tariffe attuali al decuplo circa dell'anteguerra. Onde bisogna riconoscere la necessità di una revisione. La Camera accettando in parte la proposta del Consiglio nazionale del notariato ha aumentato la misura degli onorari proposti dal Governo nel modo che vedremo, passando all'esame degli articoli.

Ha mantenuto all'articolo 1 l'ultimo comma nella sua dizione che escludendo qualsiasi altro compenso al di fuori degli onorari e diritti previsti, ribadisce un precetto che è di ordine generale e senza offendere la onorabilità della categoria professionale, tutela gl'interessi di tutti.

Le prestazioni rese dal notaio nell'esercizio della sua professione trovano nella legge ed esclusivamente nella legge (l'analogia è ivi prevista) la misura del compenso dovuto.

Per l'articolo 34 e per casi speciali è prescritta la possibilità del ricorso alla formalità dell'articolo 636 del Codice di procedura civile, previo il parere del Presidente del Consiglio notarile o di una Commissione di tre notai nominati dal Consiglio.

Farò ora alcuni rilievi sul testo della Camera, alla luce anche dei pareri espressi dal Consiglio nazionale del notariato e dalla Direzione generale degli Archivi.

Articolo 3. — Il ritocco degli onorari graduali normali ravvisasi necessario perchè sulla loro misura opererà la percentuale riservata alla Cassa nazionale la quale nonostante la fama di una consistenza patrimoniale cospicua e la tradizione onorata di una prudente

amministrazione è costretta a contenere le pensioni in una misura di stretta parsimonia. Tanto che non essendo in grado di adeguare le pensioni degli iscritti ricorre alle disponibilità per sussidi integrativi. Vale a dire sottrae agli investimenti fruttiferi, la maggior parte delle attuali entrate per poter anche sovvenire i pensionati più bisognosi.

Si parte da un onorario di lire 1.000 per atto sino al valore di lire 50.000. Il Consiglio del notariato propone di contenere la base di partenza di lire 1.000, abbattendo però i valori e modificando gli scaglioni dal minimo di lire 25.000 in modo da arrivare progressivamente a lire 8.000 per gli atti da lire 250.000 a lire 300.000.

Si tratterebbe di portare a circa trentacinque volte la tariffa dell'anteguerra per la quasi totalità degli atti che formano la precipua attività professionale nei piccoli o medi centri e di ridurre invece sensibilmente l'onorario per i maggiori valori, cioè dalle lire 500.000 in su.

Il Consiglio del notariato ha mandato, io credo, a tutti i colleghi una statistica dalla quale si può rilevare che passando all'esame singolo delle tariffe si sta al di sotto del triplo dell'onorario vigente.

Articolo 9. — Sembra necessaria la modifica per gli onorari fissi di copia documenti, sostituendo la qualifica di « autentici » là dove è detto « autenticati » e perchè vi è un errore e perchè si viene a ridurre praticamente a lire 300 l'onorario di copia di semplici certificati senza uopo d'iscrizione a repertorio.

Accenno alle cose più importanti, salvo, l'esame dettagliato in sede di articoli.

Articolo 14. — Dispone per gli atti di trasferimento di proprietà di autoveicoli e di garanzie reali. La Commissione della Camera ha radicalmente modificato il testo governativo aggiungendo il comma quarto che prevede la facoltà in ogni caso alle parti di avvalersi dell'opera dei funzionari dell'A.C.I., Conciliatori e Sindaci all'uopo delegati per gli atti di trasferimento di autoveicoli e operazioni accessorie. Praticamente si ripristinano gli articoli 17 e 20 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436 e dell'articolo 14 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1814 già abrogato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1344. Al che ritengo di non poter consentire. È bene che per la tutela della fede pubblica non sia trasferita un'attribuzione esclusivamente notarile a funzionari, così genericamente chiamati, senza dubbio degnissimi, i quali dovrebbero certificare nei pubblici registri in base a documenti da essi medesimi autenticati. E neppure ritengo che l'autenticazione gratuita costituisca un motivo per conservare l'emendamento aggiuntivo, quasi a salvaguardia dell'industria automobilistica e a incentivo dei traffici mercantili in questo particolare e senza dubbio importante settore. Anzitutto la salvaguardia della pubblica fede nel rispetto delle guarentigie consigliate dal diritto comune e dalla favorevole esperienza.

L'onorario anche se portato a 1.000 per i motocicli e a lire 2.000 per autovetture (vi incide il venti per cento per la Cassa notarile), non sembra oggi così oneroso da influire dannosamente nell'industria e nel commercio degli autoveicoli.

Articolo 16. — La riduzione di un quarto degli onorari dovuti per autenticazione di firme opposte a scritture private mi sembra una menomazione della pubblica funzione del notaio che per facilitare un malinteso risparmio di spese, favorirebbe l'attività affaristica delle parti e degli intermediari, eliminando dalla formazione dell'atto la collaborazione sostanziale del notaio stesso. Costituirà una economia la scrittura privata autenticata di fronte all'atto pubblico, se in ispecie i contraenti non del tutto provveduti, dovranno ricorrere all'opera di terzi? (leggi agenzie di affari).

Articolo 17. — L'ultimo comma approvato dalla Camera riproduce il testo del Governo. Il Consiglio del notariato è contrario alla innovazione reputando tecnicamente e amministrativamente più utile conservare immutato l'attuale sistema di versamento delle quote dovute alla Cassa eseguendolo, per gli atti soggetti a registrazione, all'ufficio del Registro e per gli atti non soggetti e per quelli di ultime volontà all'Archivio notarile al momento della presentazione degli estratti mensili di repertorio.

La direzione degli Archivi vorrebbe, invece, il sistema proposto e approvato e per ragioni

di maggior controllo e per un conseguente maggiore introito di oggi (due per cento) che in tal modo verrebbero tutti percepiti dagli Archivi.

Il Consiglio del notariato però osserva che il controllo vi è ugualmente, anzi sarà duplice e da parte dell'ufficio del Registro e dell'Archivio.

Il versamento sarà più agevole (e dico io più sicuro perchè non dilazionato a fine mese) in quanto il notaio ha più frequenti e comodi contatti con l'ufficio del Registro del Distretto e perchè le quote della Cassa verranno versate contemporaneamente alle tasse liquidate dall'ufficio ed infine perchè è sempre l'ufficio del Registro che deve necessariamente (articolo 18, comma secondo del disegno di legge) riscuotere i versamenti complementari sui maggiori valori accertati al momento della liquidazione definitiva. Opino per questa tesi ma, è ovvio, mi rimetto al parere degli onorevoli colleghi.

Il titolo III riguarda i diritti dell'Archivio notarile. Gli Archivi — è noto — da anni avevano un bilancio deficitario. C'è voluta la legge 5 aprile 1950, n. 266, per consentire il risanamento della loro situazione veramente precaria per il ritardato adeguamento delle tariffe. La tassa d'archivio ripristinata con l'articolo 10 del decreto legislativo 8 dicembre 1944, n. 430, nella misura del dieci per cento sull'onorario è stata con la recente legge aumentata del 150 per cento. Ma il Ministro delle finanze nell'aderire al progetto di legge di aumento si è riservato il riesame della percentuale nel momento della revisione delle tabelle degli onorari. L'occasione è questa; epperò con l'adeguamento delle tariffe la tassa d'archivio viene riportata al dieci per cento.

La saggezza dei colleghi ci coadiuvi a portare in porto una legge che la categoria dei notai sollecita e che senza dubbio i cittadini attendono da tempo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

TITOLO I.

ONORARI, DIRITTI ACCESSORI E RIMBORSI DI SPESE DOVUTI AL NOTAIO

CAPO I.

ONORARI DOVUTI PER GLI ATTI ORIGINALI.

Art. 1.

Al notaio per gli atti e per le prestazioni a lui attribuiti dalla legge sull'ordinamento del notariato e da altre leggi sono dovuti gli onorari ed i diritti accessori determinati dalla presente tariffa ed il rimborso delle spese.

Se gli onorari e i diritti accessori non possono essere determinati in base ad una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni contenute nella presente legge, che regolano casi simili o materie analoghe.

Oltre agli onorari e ai diritti preveduti dalla presente tariffa nessun altro compenso è dovuto al notaio per gli atti e le prestazioni che rientrano nella sfera di applicazione della tariffa stessa. Ogni convenzione contraria è nulla.

Questo articolo va coordinato con l'articolo 34 che prevede la possibilità di atti che non rientrano nella tariffa, ma che rientrano nella professione notarile.

CEMMI. Questo articolo va coordinato con l'articolo 34, ma anche con gli articoli 80 e 147 della legge sul notariato. Il Consiglio del notariato pensa che la dizione di questo articolo ha un sapore poco dignitoso per la categoria ed io sono dello stesso avviso. Oggi si arriva alla carriera notarile attraverso un setaccio molto severo e quindi i nuovi notai sono veramente provati. È inammissibile che la professione notarile sia regolata in modo meno dignitoso di quella forense.

Propongo un emendamento nel senso di sostituire l'ultimo comma dell'articolo 1 con le parole « Gli onorari e i diritti stabiliti dalla presente tariffa sono inderogabili ». Nella legge vi è la sanzione sia per illeciti onorari sia per illecita concorrenza. Proporrei perciò quella

dizione che è già consacrata nella tariffa della della professione forense.

AZARA. Sono contrario all' emendamento del senatore Cemmi perchè ci sono punti d'impostazione tecnica della legge sui quali bisogna parlarci chiaro. Il testo originale presentato alla Camera dei deputati da me, non conteneva l'ultima frase di questo articolo 1. Già la frase precedente afferma il concetto della esclusività e della inderogablità. Ma riconosco che la dizione che la Camera ha approvato è opportunissima: « Ogni convenzione contraria è nulla ». Così dicendo si aggiunge la sanzione di nullità. Non è una dizione lesiva della onorabilità della professione notarile; le deplorevoli eccezioni ci sono in tutte le categorie, compresa quella dei magistrati. Non si fa una discriminazione di categorie. Questa dizione serve a mettere un freno definitivo alla possibilità di evasione della norma. Dicendo che la norma è inderogabile si ripeterebbe ciò che era implicito nella frase precedente, mentre così aggiungiamo un qualcosa di effettivo e diamo alla norma quella chiarezza d'interpretazione che non vi è nelle parole dell'emendamento del senatore Cemmi.

PICCHIOTTI. Quest'ultimo comma dell'articolo 1, secondo me, può prestarsi ad interpretazioni soggettive. Chi decide quali sono gli atti e le prestazioni che rientrano nella sfera di applicazione della tariffa stessa? Forse sarebbe opportuno precisarlo.

PRESIDENTE. Ma è chiaro che la sfera di applicazione si riferisce agli atti contemplati negli articoli. L'articolo 34, poi, prevede che per le altre prestazioni professionali consentite dalla legge, il presidente del Consiglio notarile, o una Commissione di tre notai, nominata dal Consiglio, emette il parere sul compenso dovuto, ecc. ecc.

ROMANO. Effettivamente, quest'ultimo comma è, direi, poco riguardoso. La Camera ha ritenuto opportuno dichiarare la nullità di convenzioni contrarie.

Ma se si parla di applicazione della tariffa, il notaio quali convenzioni può fare? Secondo me, sarebbe opportuno sopprimere almeno la frase: « Ogni convenzione contraria è nulla ».

AGOSTINO. Sono favorevole all' emendamento, perchè effettivamente i notai disonesti possono abusare, adottando una parcella superiore alle voci della tariffa. Quando noi stabiliamo che essi non possono far questo ed aggiungiamo che le tariffe sono tassative ed inderogabili, mi pare che abbiamo raggiunto il nostro scopo per quanto riguarda l'applicazione della sanzione.

AZARA. Ma questa inderogabilità è già stabilita nell'articolo, quando si dice che nessun altro compenso è dovuto ecc.

NACUCCHI. Sono del parere che, come ha ritenuto la Camera dei deputati, sia necessario dichiarare la nullità delle convenzioni contrarie, perchè, in caso di abusi, si possa eventualmente denunciare il notaio responsabile. Però credo sia anche utile precisare che gli onorari ed i diritti sono inderogabili.

SPALLINO. Mi sembra opportuno osservare che si tratta di due concetti assolutamente diversi: una cosa è l' inderogabilità delle tariffe e degli onorari, un'altra è la sanzione che colpisce di nullità ogni atto contrario a quella che è la norma di legge. Direi, quindi, che è giusto che l'emendamento del senatore Cemmi sia inserito nella legge per ribadire appunto questo carattere d'inderogabilità degli onorari, ma è giusto stabilire anche che ogni convenzione contraria alla norma è nulla.

ELIA. Credo che sarebbe opportuno ricordare gli articoli 80 e 147 della legge sull'ordinamento del notariato. L' articolo 80 riguarda, appunto, la sanzione da applicarsi ai notai. Salvo il caso di errore scusabile, il notaio che abbia esatto per gli onorari, per i diritti accessori e per le spese, una somma maggiore di quella dovutagli, incorre in un'ammenda uguale alla somma esatta in più, salvo sempre il diritto alla parte di chiedere la restituzione dell'indebito pagato. E l'articolo 147 prevede l'illecita concorrenza da parte del notaio e stabilisce che il notaio il quale, in qualunque modo o con riduzione di onorari e diritti accessori, faccia illecita concorrenza è punito con la censura e con la sospensione fino

ad un anno e, nei casi più gravi, con la destituzione.

Quindi, la legge prevede già una sanzione, sia per gli aumenti che per le diminuzioni delle tariffe degli onorari.

PRESIDENTE. Desidero rilevare da un punto di vista tecnico che noi non dobbiamo confondere due cose che sono completamente separate. Con questa legge dobbiamo stabilire la tariffa degli onorari e dei diritti spettanti ai notai, non regolare la correttezza del notaio. Quindi, introdurre nella legge il concetto della inderogabilità, vuol dire introdurre nella tariffa il divieto di concorrenza. Ciò mi pare che sia assolutamente fuori di luogo, perchè, è materia di legge notarile, non è materia di tariffa. Pertanto, ritengo che anche l'aggiunta del concetto della inderogabilità non sarebbe opportuna. Per quanto riguarda la frase che stabilisce che « ogni convenzione è nulla », si dice che essa è inutile; ma se è inutile, non danneggia. Si dice che è offensiva, ma anche per gli avvocati vi è una serie di disposizioni che prevedono la nullità di certi abusi. Pertanto, penso che non ci sia nulla di offensivo nel conservarla e credo, d'altra parte, che non ci siano delle ragioni che ne giustifichino la soppressione.

ZELIOLI LANZINI, *relatore*. Desidero sia ben chiaro che da noi è lontana ogni idea di offesa nei riguardi dell'onorata classe dei notai.

AZARA. Tengo a dichiarare che voterò contro l'emendamento Cemmi, escludendo però qualsiasi sia pur lontanissimo pensiero di offesa nei riguardi della classe notarile, che è una classe benemerita.

PIOLA. Faccio mia la dichiarazione di voto del senatore Azara.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento Cemmi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ora ai voti l'articolo 1, di cui ho già dato lettura.

CEMMI. Anche interpretando il pensiero del Consiglio nazionale e quello dell'intera classe notarile, prego di far risultare dal verbale che si ritiene poco riguardosa e dignitosa la dizione dell'ultimo comma dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo 1 è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 2.

Gli onorari spettanti al notaio per gli originali degli atti da lui ricevuti o autenticati sono:

a) graduali, per gli atti di valore determinato o determinabile;

b) fissi, per tutti gli altri atti.

(*È approvato*).

SEZIONE I.

Onorari graduali.

Art. 3.

L'onorario graduale normale è di:

L.	1.000	per atto	fino a	. . .	L.	50.000
»	2.000	da oltre	50.000	fino a	»	100.000
»	3.000	»	100.000	»	»	150.000
»	4.000	»	150.000	»	»	200.000
»	5.000	»	200.000	»	»	250.000
»	6.000	»	250.000	»	»	300.000

Se il valore dell'atto supera le lire 300.000, è dovuto l'onorario di lire 6.000 aumentato di una somma calcolata in base alle seguenti aliquote applicabile per le rispettive quote di valore:

L.	1 %	per	quota	di oltre L.	300.000	fino	a L.	600.000
»	0,50 %	»	»	»	600.000	»	»	2.000.000
»	0,40 %	»	»	»	2.000.000	»	»	5.000.000
»	0,30 %	»	»	»	5.000.000	»	»	12.000.000
»	0,20 %	»	»	»	12.000.000	»	»	16.000.000
»	0,10 %	»	»	»	16.000.000	»	»	20.000.000
»	0,05 %	»	»	»	20.000.000	»	»	60.000.000
»	0,03 %	»	»	»	60.000.000	»	»	500.000.000

Non è dovuto alcun onorario per la quota eccedente il valore di lire 500.000.000.

Le quote dell'onorario graduale, fino a lire 50, non si computano; se superiori a lire 50, ma inferiori a lire 100, si arrotondano a lire 100. Analogo arrotondamento sarà praticato per le frazioni di lira.

Il collega Cemmi propone che l'articolo 3, riguardante gli onorari graduali, cioè basati sul valore dell'atto, sia modificato, nella parte iniziale, come segue:

« L'onorario graduale normale è di:

L.	1.000	per	atto	fino a			L.	25.000
»	2.000	»	di	oltre L.	25.000	fino a . .	»	50.000
»	3.000	»	»	»	50.000	» . .	»	75.000
»	4.000	»	»	»	75.000	» . .	»	100.000
»	5.000	»	»	»	100.000	» . .	»	150.000
»	6.000	»	»	»	150.000	» . .	»	200.000
»	7.000	»	»	»	200.000	» . .	»	250.000
»	8.000	»	»	»	250.000	» . .	»	300.000

« Se il valore dell'atto supera le lire 300.000, è dovuto l'onorario di lire 8.000, aumentato di una somma calcolata in base alle seguenti aliquote, applicabili per le rispettive quote di valore:

. . . . . ».

CEMMI. Ritengo sia bene porre a base di questo nostro emendamento la considerazione che nel 1953 su 3.200 notai in esercizio, circa 600 avevano totalizzato non più di 200.000 lire di repertorio in un anno e altri 600 non avevano superato le 400.000 annue. Questi notai rappresentano la massa dei notai rurali, specie dell'Italia meridionale, dove, tra l'altro, le parcelle sono pesate col bilancino del farmacista. Questi onorari di rogito, anche nei casi più drastici, il fisco li moltiplica per quattro volte. E l'onorario di 400.000 moltiplicato per quattro dà la cifra di 1.600.000. Io chiedo se è possibile, con onorari base di questo genere, mantenere decentemente uno studio notarile.

La tabella che il Consiglio nazionale del notariato ha preparato, raggiunge lo scopo di moltiplicare per tre gli onorari attuali che risultano al decuplo circa di anteguerra.

PRESIDENTE. Sarebbe opportuno, anzi, aggiungere nella prima parte che l'onorario graduale normale è di lire 500 fino a lire diecimila.

CEMMI. È stata proposta, inoltre, dal Consiglio nazionale, la soppressione dell'aliquota di lire 0,40 per cento per l'applicazione della minore aliquota di lire 0,30 per cento da lire 2.000.000 anzichè da lire 5.000.000, allo scopo di avere un adeguamento più proporzionato.

PRESIDENTE. Senatore Cemmi, credo sia opportuno lasciare l'aliquota di lire 0,40 per cento, come è stabilito nella legge.

CEMMI. Ritiro allora l'emendamento. Propongo la soppressione nell'ultimo comma della frase « analogo arrotondamento sarà praticato per le frazioni di lira », essendo questo arrotondamento assorbito dal precedente a lire 100.

PRESIDENTE. Metto pertanto ai voti l'articolo 3, emendato al primo e al secondo comma secondo la proposta del senatore Cemmi con l'aggiunta che l'onorario graduale normale è di lire 500 per gli atti fino a lire 10.000, e con la soppressione inoltre, per ragioni evidenti, dell'ultimo periodo « Analogo arrotondamento sarà praticato per le frazioni di lira ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 4.

L'onorario graduale di cui al precedente articolo è liquidato:

a) per la permuta, sulla cosa permutata di maggior valore;

b) per la costituzione di società o per la comunione di beni, sul valore delle cose conferite in società o poste in comunione; per la trasformazione di società, sull'attivo lordo; per la fusione di società, sull'ammontare complessivo del capitale sociale e delle riserve delle società che si fondono o, nel caso di fusione mediante incorporazione, sull'ammontare del capitale sociale delle riserve della società che viene incorporata;

c) per la divisione, sull'importo lordo della massa, e per la separazione di quote nella comunione, sul valore complessivo delle quote stesse;

d) per la transazione sul valore concordato fra le parti;

e) per il mutuo o la dichiarazione di debito con garanzia, sul valore maggiore;

f) per le rendite o enfiteusi perpetue, sul cumulo di venti annualità; per rendite o enfiteusi temporanee, sul cumulo delle annualità fino ad un massimo di dieci; per le rendite vitalizie, sul cumulo di dieci o venti annualità, a seconda che il beneficiato abbia o non abbia oltrepassato l'età di 50 anni;

g) per le associazioni in partecipazione, sul valore dell'apporto;

h) per i consorzi, sul cumulo dei contributi annui dovuti dai consorziati, fino ad un massimo di dieci annualità.

L'onorario graduale, dovuto al notaio per la redazione del verbale di assemblea di società per aumento di capitale o per emissione di obbligazioni, non può essere superiore nel massimo a quello spettante per gli atti del valore di lire 20.000.000 ed è calcolato sulla parte di capitale che costituisce aumento.

(*È approvato*).

Art. 5.

L'onorario graduale di cui all'articolo 3 è altresì dovuto:

a) con riduzione a metà: per i contratti di locazione, appalto, associazione agraria, estensione di ipoteca ad altri beni, per i contratti preliminari, per i contratti concernenti prestazione di lavoro subordinato o prestazione di opere; per gli atti di fondazione e per quelli di associazione aventi scopo di assistenza o di istruzione. Per gli atti di fondazione detto onorario è calcolato sul valore del patrimonio;

b) con riduzione ad un terzo: per gli atti di quietanza; consenso a cancellazione o postergazione di ipoteca, consenso a riduzione della somma per la quale è iscritta ipoteca; consenso a liberazione parziale di beni da ipoteca, a frazionamento di ipoteca, a separazione di quote ipotecarie; deposito di somme, titoli od altri valori; proroga nel termine di società; deliberazione di assemblea per fusione di società; dilazione per l'adempimento di obbligazioni; affrancazione di rendita; trasferimento di vincolo dotale; consenso a tramutamento, traslazione o frazionamento di titoli; ricognizione di diritti, rinnovazione di titoli, verbale di accettazione di offerta reale.

Detto onorario, per la liberazione parziale di beni da ipoteca, è commisurato al corrispettivo convenuto, in mancanza del quale è applicabile l'onorario graduale minimo; per il frazionamento di ipoteca o separazione di quote ipotecarie è dovuto per ciascuna quota frazionata o separata e per l'accettazione dell'offerta reale è dovuto sull'ammontare della somma offerta.

L'onorario graduale nei casi di riduzione previsti dal presente articolo non può essere inferiore a lire 2.000.

Nell'ultimo comma, una volta stabilito il minimo dell'onorario graduale in lire 500 per gli atti fino a lire 10.000, è necessario sostituire alle lire 2.000, lire 500.

Metto ai voti l'articolo con questa modificazione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 6.

L'onorario graduale è dovuto anche se l'atto è sottoposto a condizione sospensiva. Per l'atto con il quale viene accertato il verificarsi della condizione, tale onorario è ridotto al terzo.

(*È approvato*).

Art. 7.

Al notaio, che ha ricevuto il testamento pubblico o segreto, oltre agli onorari previsti negli articoli 9 e 10, è dovuto, dopo l'apertura della successione, l'onorario graduale stabilito dall'articolo 3, calcolato sul valore dei beni che formano oggetto delle disposizioni testamentarie non revocate. Dal computo del valore è escluso quello delle quote riservate ai legittimari.

Al notaio, che procede alla pubblicazione del testamento olografo, è dovuto l'onorario previsto nel comma precedente con riduzione a metà.

Gli onorari previsti nei commi precedenti sono annotati nel repertorio, in base al valore dell'eredità dichiarato dalle parti, in occasione della iscrizione del verbale di passaggio del testamento pubblico agli atti fra vivi e del verbale di pubblicazione del testamento segreto od olografo.

(*È approvato*).

Art. 8.

Per l'atto di protesto di cambiale o di altro titolo, l'onorario è dovuto in base al valore del titolo protestato ed è di:

L. 100	per titolo	fino a	. . .		L.	10.000
» 150	da oltre	L.	10.000	fino a	»	20.000
» 200	»	»	20.000	»	»	50.000
» 250	»	»	50.000	»	»	100.000
» 300	»	»	100.000			

(*È approvato*).

SEZIONE II.

Onorari fissi.

Art. 9.

È dovuto al notaio l'onorario di:

a) lire 2.000, per l'atto di ricevimento di testamento pubblico;

b) lire 1.000, per il verbale relativo ad apposizione o rimozione di sigilli, inventario, o conti divisione o vendita giudiziara, immissione in possesso, interpellanza, constatazione, offerta reale, assemblea nonchè per il verbale di pubblicazione di testamento olografo o segreto, e per ogni atto di valore indeterminabile;

c) lire 500, per ogni copia, estratto o certificato di libri di commercio, di altri registri e di documenti, che non siano pubblici o autenticati o registrati.

Se per il compimento degli atti previsti nel comma precedente occorre un periodo di tempo superiore ad un'ora, è dovuto, per ogni ora successiva o frazione di essa, oltre all'onorario fisso, il diritto di lire 1.000 per gli atti di cui alle lettere *a*) e *b*), e di lire 500, per gli atti di cui alla lettera *c*).

ZELIOLI LANZINI, *relatore*. Nella lettera *c*) di questo articolo, propongo di sostituire la parola « autenticati » con la parola « autentici ».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 9, con l'emendamento proposto dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 10.

L'onorario è di lire 2.000 per l'atto di consegna di testamento segreto, e per quello di deposito di testamento olografo.

Lo stesso onorario è dovuto per l'atto di ratifica e per quello di deposito di atto soggetto a registrazione.

(*È approvato*).

Art. 11.

L'onorario è di lire 2.000 per le procure generali ad affari e per le procure a più affari, e di lire 1.000, per ogni altra procura.

L'onorario per le procure alle liti è di lire 1.000, ridotto a lire 500 per le cause innanzi ai conciliatori e ai pretori, a lire 300 per le cause del lavoro, a lire 200 per i ricorsi in materia di pensioni di guerra.

Quando sono più i mandanti da rappresentarsi separatamente, o sono più i mandatari con facoltà di rappresentanza separata, l'onorario è aumentato di lire 150 per ogni persona in più. Quando i mandanti da rappresentarsi congiuntamente sono piu di cinque, l'onorario è aumentato da lire 150 per ogni persona in più.

Nei casi di cui al comma precedente, l'aumento è di lire 50 per ogni persona in più, se trattasi di procura a liti innanzi ai conciliatori.

CEMMI. Propongo di stabilire per le procure a liti, di cui al secondo comma, l'onorario ridotto di lire 500, non solo per le cause innanzi ai conciliatori e ai pretori, ma anche per quelle del lavoro e delle pensioni di guerra, non sembrando ammissibili onorari ridotti a lire 300 e a lire 200. Piuttosto che una misura tanto irrisoria, sarei d'avviso, anche in ragione della particolare materia, di stabilire la esenzione da ogni onorario.

PRESIDENTE. Propongo che l'ultima parte del secondo comma di questo articolo sia così formulata: « per le cause del lavoro e per i ricorsi in materia di pensioni di guerra tali onorari sono ridotti alla metà ».

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 11 con la modifica che ho testè proposto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 12.

L'onorario è di lire 600 per la vidimazione di ciascun libro di commercio prima dell'uso, e di lire 300 per la vidimazione annuale.

(*È approvato*).

Art. 13.

Per gli atti previsti negli articoli 9, 10, 11 e 12, gli onorari ed i diritti ivi contemplati sono dovuti in misura doppia, se il notaio è richiesto di ricevere l'atto dalle ore 20 alle ore 8.

(*È approvato*).

Presidenza del Vice Presidente PANNULLO

Art. 14.

Per gli atti di trasferimento di proprietà di autoveicoli, di costituzione di ipoteca, di trasferimento e di rinnovazione della ipoteca stessa, sia in forma pubblica sia per scrittura privata autenticata, sono dovuti i seguenti onorari:

a) per motocicli o motocarrozzette di qualsiasi specie e cilindrata, lire 500;

b) per autovetture, autoveicoli industriali e rimorchi, lire 1.000.

L'onorario per l'atto di costituzione o di trasferimento o di rinnovazione d'ipoteca è ridotto alla metà, quando la costituzione o il trasferimento o la rinnovazione d'ipoteca è contestuale all'atto di trasferimento di proprietà, per il quale è invece dovuto l'intero onorario.

Per gli atti di consenso a cancellazione di ipoteca su autoveicoli, gli onorari di cui sopra sono ridotti alla metà.

È data, in ogni caso, facoltà alle parti di avvalersi delle disposizioni di cui agli articoli

17 e 20 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, e articolo 14 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1814.

Il notaio è tenuto a versare alla Cassa del notariato il 10 per cento dell'onorario esatto per tutte le autentiche e per tutti gli atti di sua competenza, contemplati nel presente articolo.

Il gettito annuale di tali versamenti è destinato al fondo per i sussidi ai notai che hanno diritto all'integrazione della Cassa.

CEMMI. Propongo che gli onorari previsti nel comma primo siano di lire 1.000 per motocicli e motocarrozzette, di lire 2.000 per autovetture, autoveicoli industriali e rimorchi.

Propongo inoltre la soppressione dei commi quarto, quinto e sesto.

Detti commi richiamerebbero in vigore disposizioni espressamente abrogate, concernenti il potere certificante attribuito per gli autoveicoli a funzionari dell'Automobile Club, ai podestà ed ai giudici conciliatori, disposizioni che non vi è motivo di ripristinare, tanto più che sono in contrasto con la natura dei pubblici registri.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 14 con gli emendamenti proposti dal senatore Cemmi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 15.

Non è dovuto alcun onorario per le procure a liti, per gli atti di promessa di matrimonio o di assenso a contrarre matrimonio, per le procure relative a pubblicazioni di matrimonio o a celebrazione di matrimonio, per gli atti di riconoscimento di figli naturali, per l'assenso all'adozione o all'affiliazione e per gli atti di assenso all'arruolamento volontario nelle Forze armate dello Stato, quando la parte richiedente presenti attestato, rilasciato dall'Autorità comunale o di pubblica sicurezza, da cui risulti l'indigenza del richiedente stesso.

(*È approvato*).

SEZIONE III.

Disposizioni comuni agli onorari graduali e fissi dovuti per gli atti originali.

Art. 16.

Per l'autenticazione di firme apposte a scrittura privata, sono dovuti gli onorari graduali e fissi corrispondenti al contenuto dell'atto ridotti di un quarto.

Se le firme delle parti indicate nella scrittura privata sono da autenticarsi con attestazioni separate, è dovuto un solo onorario graduale, anche se le autenticazioni siano fatte da più notai, ripartito in ragione del numero delle persone le cui firme sono da autenticare. Detto onorario non può essere inferiore a lire 500 per ogni separata attestazione.

Se l'atto è autenticato in più originali, è dovuto l'onorario di lire 400 per ciascuno degli originali oltre il primo.

CEMMI. Propongo la soppressione delle parole « ridotti di un quarto » che figurano nel primo comma.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Fino al 1919 l'onorario dovuto per l'atto autenticato era pari alla metà di quello dovuto per l'atto pubblico. Successivamente si addivenne alla parificazione. Ora si vuol tornare al concetto iniziale riducendo però l'onorario per le scritture private ai tre quarti di quello per le scritture pubbliche. Tale riduzione viene giustificata con il minor lavoro da parte dei notai. Infatti il notaio ha sulla scrittura privata il solo dovere del sindacato formale e non di merito e di legittimità.

In sostegno della parificazione si osserva che, dal punto di vista della tutela della buona fede della pattuizione, lo Stato ha interesse a che i contratti siano fatti bene e si deve perciò cercare di non favorire la pattuizione privata. Però a me sembra che in definitiva, siccome siamo in materia di pura e semplice negoziazione privata e di attività contrattuale, noi non possiamo inibire alle parti la facoltà di ricorrere alla scrittura privata autenticata

dal notaio. Egli si limiterà ad un sindacato puramente formale, senza entrare nella sostanza del negozio nè nella strutturazione dell'atto ed esaminerà soltanto se l'atto stesso non è contrario alla legge, alla pubblica morale ed al buon costume. Per questo solo sindacato pare che non vi sia nessuna ragione per attribuire al notaio un onorario intero.

L'unica obiezione valida, ripeto, è, secondo me, il fatto se si debba o no incoraggiare la scrittura privata. Ma questa è una questione generale che il legislatore deve affrontare in altra sede.

Il Governo è pertanto contrario all'emendamento.

CEMMI. Mi permetto di dissentire dalla tesi governativa. Non è esatto che il notaio abbia soltanto una responsabilità di sindacato formale in ordine all'autenticazione della scrittura privata. Rimane intatta la responsabilità fiscale, ipotecaria, che è quasi responsabilità oggettiva.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Per tutte le successive formalità notarili l'onorario è intero.

CEMMI. Accenno ai fatti di ordine fiscale, perchè attraverso questa forma si può sfuggire al fisco.

Ma io mi riferisco soprattutto alla situazione pratica nell'affermare che è pericoloso stabilire una differenziazione fra l'onorario dell'atto pubblico e quello per la scrittura privata, con la motivazione che quest'ultimo dà un lavoro inferiore. Potrebbe infatti darsi il caso che, nella piena osservanza della legge, un notaio possa essere indotto ad aumentare artificiosamente l'onorario facendosi corrispondere il compenso per la scrittura privata, che non è tariffato, e poi anche il compenso dei tre quarti dell'onorario graduale per l'autentica. Questa è cosa che dobbiamo cercare di evitare nel modo più assoluto.

Infine vorrei svolgere un altro ordine di considerazioni. Io faccio il notaio in campagna e so quanti pasticci si combinano in materia. Non è possibile che noi lasciamo, ad esempio, la scrittura di compravendita immobiliare in mano a gente che non ne risponde affatto. Diamo ai notai la piena responsabilità e non facciamo un passo indietro, non ritorniamo a prima del 1919. Chi ha pratica nell'esercizio della professione sa che cosa vuol dire fare una certificazione ipotecaria su scritture private, sa quanta confusione si crea. Cerchiamo perciò di non incoraggiare questo sistema, moralizziamo questo punto della professione e contribuiamo alla conservazione della pubblica fede in atti che interessano, per la maggior parte trasferimenti di proprietà immobiliari. Voi non avete un'idea della confusione enorme che si verifica, ad esempio, in tutta la cerchia alpina, dove la proprietà è frazionatissima e dove si accavallano scritture private le più eterogenee ed irregolari che si possano immaginare.

Sono quindi proprio esigenze di carattere pubblico, di pubblica fede degli atti che ci debbono preoccupare. Conferiamo perciò la piena responsabilità a chi questa responsabilità è delegato ad assumere.

Mi permetto di insistere sul mio emendamento perchè mi sembra di basilare importanza anche per la dignità delle funzioni notarili e per l'interesse pubblico.

AZARA. Soprattutto per l'ultimo ordine di considerazioni svolto dal senatore Cemmi, mi dichiaro favorevole al suo emendamento.

PIOLA. Faccio anch'io la stessa dichiarazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti l'emendamento soppressivo proposto dal senatore Cemmi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 16 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 17.

Il notaio è tenuto a versare alla Cassa nazionale del notariato, per gli atti soggetti ad annotamento nei repertori, il 20 per cento degli onorari spettantigli. Egli versa, inoltre, a favore della Cassa medesima, le seguenti quote supplementari progressive degli onorari:

a) il 10 per cento degli onorari, per le quote di valore eccedenti lire 20.000.000 fino a lire 100.000.000;

b) il 2 per cento degli onorari, per le quote di valore eccedenti lire 100.000.000 fino a lire 200.000.000;

c) il 30 per cento degli onorari, per le quote di valore eccedenti lire 200.000.000 fino a lire 500.000.000.

Il versamento di dette quote di onorari è eseguito all'Archivio notarile del distretto al momento della presentazione degli estratti mensili dei repertori. Sull'importo delle somme riscosse è trattenuto dall'Archivio notarile, l'aggio del 2 per cento.

CEMMI. Propongo il seguente testo sostitutivo dell'ultimo comma:

« Il versamento di dette quote di onorari è eseguito:

a) per gli atti soggetti a registrazione, all'ufficio del Registro, al momento della registrazione di ciascun atto;

b) per gli atti non soggetti a registrazione e per quelli di ultima volontà, all'Archivio notarile, al momento della presentazione degli estratti mensili dei repertori.

« Sull'importo delle somme riscosse è trattenuto dall'ufficio del Registro, o dall'Archivio notarile l'aggio del due per cento ».

Il sistema di versamento seguìto finora è il seguente: i notai debbono versare il 20 per cento dell'onorario alla Cassa del notariato ed il 25 per cento all'Archivio notarile. Tali versamenti oggi sono effettuati tutti all'ufficio del Registro. Mentre si registra l'atto, si esegue anche il versamento, che avviene perciò in modo coattivo e rapido. Forse il sistema attuale menoma un po' gli interessi dell'Archivio. Ma per quanto riguarda il funzionamento della nostra Cassa, faccio osservare che il versamento del 20 per cento non è fatto nell'interesse dello Stato, ma di un ente previdenziale nostro e quindi mi sembra logico che si sia noi a scegliere la forma di versamento. Il versamento all'Archivio notarile importerebbe disagi e ritardi, mentre è molto più semplice che, all'atto della registrazione, all'ufficio del Registro si versi anche il contributo che va alla Cassa del notariato. Aggiungo che, mentre l'Archivio notarile spesse volte è distante notevolmente dal centro in cui esercita il notaio, l'ufficio del Registro è più decentrato e quindi più vicino.

La conservazione dell'attuale sistema ha quindi soprattutto lo scopo di una maggiore comodità. E ripeto è apportuno che, siccome i versamenti sono fatti per la nostra Cassa, ci debba essere consentito di scegliere il modo più comodo ed aggiungo anche più coattivo, perchè l'ufficio del Registro non registra l'atto se non si effettua il pagamento.

Nè si dica che con il sistema attuale il controllo è minore e le possibilità di frode aumentano. Il controllo sul versamento lo effettua l'ufficio del Registro in base agli originali ed in subordinata l'Archivio notarile in base agli estratti mensili dei repertori e nella ispezione biennale. Il controllo perciò esiste ugualmente.

Aggiungo che quando il fisco esige la tassa complementare sugli aumenti di valore, su tali aumenti noi non percepiamo alcun onorario, ma la differenza di onorario va tutta alla Cassa del notariato. Questo supplemento è riscosso comunque dall'ufficio del Registro il quale deve quindi esercitare, anche nel sistema proposto dalla Camera dei deputati, una funzione di cassiere per conto della Cassa del notariato.

Per le ragioni su esposte raccomando alla Commissione l'approvazione del mio emendamento.

ELIA. Gli Archivi notarili hanno già attualmente il compito di controllare, negli annotamenti a repertorio, sia l'onorario e quanto spetta all'Archivio che i contributi dovuti alla Cassa nazionale del notariato, perchè è stata la stessa Cassa che ha affidato agli Archivi questo controllo.

Per una maggiore armonia e facilità di controllo sembra ora opportuno che la riscossione di tutti i contributi spettanti alla Cassa nazionale del notariato venga fatta dagli stessi Archivi notarili al momento in cui essi ricevono l'annotamento delle copie repertoriali, al momento cioè in cui essi debbono fare il controllo.

A questo proposito osservo che gli uffici del Registro non fanno nessun controllo, mentre gli Archivi li possono fare con sicurezza solo a due anni di distanza, quando si effettua il controllo degli atti e quindi con danno del notaio, perchè dopo due anni i notai, se si rinven-

gono riscossioni errate, non possono più ricorrere alla parte per ottenere quello che non hanno percepito.

Mi pare quindi che per regolarità di riscossione e di controllo — ed è soltanto questo che ha spinto a modificare il sistema attuale — sarebbe opportuno che il versamento avvenisse per intero presso gli Archivi notarili e non sia come adesso che i proventi spettanti alla Cassa del notariato vengano riscossi in parte dall'ufficio del Registro e in parte dagli Archivi notarili.

AZARA. Ho ascoltato l'esposizione delle due tesi fatta dai colleghi Cemmi ed Elia. Le ragioni addotte mi persuadono ad accettare l'emendamento proposto dal collega Cemmi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti il primo comma dell'articolo 17. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'emendamento sostitutivo del secondo comma del medesimo articolo, proposto dal senatore Cemmi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto infine ai voti l'articolo 17 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 18.

Gli onorari graduali sono liquidati dal notaio sul valore risultante dall'atto o dichiarato dalle parti.

La quota di onorario, corrispondente alla differenza fra il valore accertato ai fini tributari e quello dichiarato dalle parti, è liquidata dall'ufficio del Registro, che la riscuote per intero a favore della Cassa nazionale del notariato, trattenendo l'aggio del 5 per cento.

Il notaio indica, in margine alla copia per la registrazione dell'atto, la quota di onorario da lui liquidata a favore della Cassa nazionale del notariato per ciascuna convenzione. Analogamente, egli indica, in margine alla copia del testamento ad uso dell'ufficio del Registro per la denunzia di successione, la quota di onorario da lui liquidata a favore della Cassa stessa, sul valore dichiarato dell'eredità.

(*È approvato*).

CAPO II.

ONORARI DOVUTI PER COPIE, ESTRATTI, CERTIFICATI ED ALTRE PRESTAZIONI.

Art. 19.

Per la copia di un atto in forma esecutiva, è dovuto al notaio il quarto dell'onorario spettante per l'originale. Esso non può essere inferiore a lire 500, nè superiore a lire 6.000.

Per ogni altra copia, è dovuto il sesto dell'onorario spettante per l'originale e non può essere inferiore a lire 300 nè superiore a lire 4.000.

Per le copie ad uso dell'ufficio del Registro e delle volture catastali l'onorario non può essere superiore a lire 1.000.

Per la copia di un atto di valore indeterminabile è dovuto l'onorario di lire 300.

Non è dovuto alcun onorario per la copia del testamento pubblico da trasmettere all'Archivio notarile e per la copia del verbale di pubblicazione di testamento da trasmettere alla Pretura.

È applicabile in ogni caso l'articolo 75 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

(*È approvato*).

Art. 20.

Per l'estratto o il certificato di un atto, l'onorario è di lire 300.

Se l'estratto o il certificato comprende più di una convenzione, l'onorario è aumentato di lire 200 per ogni convenzione in più.

Se l'estratto si riferisce al contenuto essenziale di una convenzione, è dovuto il corrispondente onorario di copia.

Il certificato non può riferirsi al contenuto essenziale dell'atto.

(*È approvato*).

Art. 21.

È dovuto l'onorario previsto nell'articolo 19, comma 2°, per la redazione di note di tra-

scrizione, di iscrizione o di domande di annotamento nei registri immobiliari e tavolari; nei pubblici registri per atti relativi a navi, autoveicoli ed aeromobili; nei registri delle imprese per atti relativi a società commerciali.

(*È approvato*).

Art. 22.

L'onorario è di lire 300, per i certificati di vita occorrenti per l'esazione di pensioni.

Non è dovuto alcun onorario per i certificati di vita relativi a pensione non eccedenti lire 20.000 mensili o a pensioni di guerra.

(*È approvato*).

Art. 23.

Per l'autenticazione di firme relative ad esazioni di somme presso pubblici uffici e per il deposito o il ritiro di somme presso casse pubbliche o private, è dovuto l'onorario del 5 per mille sull'ammontare delle somme esatte, depositate o ritirate. Detto onorario non può essere inferiore a lire 500, nè superiore a lire 4.000.

Per l'affidamento di somme o di valori al notaio, anche per acquisto o vendita di titoli, è dovuto, per ciascun mese o frazione di mese, sull'ammontare delle somme o dei valori affidati, l'onorario del 5 per mille. Detto onorario non può essere inferiore a lire 500 nè superiore a lire 3.000.

(*È approvato*).

Art. 24.

Per la trasmissione del testo o del sunto di atti per mezzo del telegrafo o del telefono, è dovuto l'onorario di lire 2.000, oltre l'indennità di accesso.

(*È approvato*).

Art. 25.

L'onorario è di lire 100 per la ricerca di un atto depositato presso il notaio, se vi è l'indicazione della data precisa di esso; se manca tale indicazione, l'onorario è di lire 200.

(*È approvato*).

Art. 26.

Per la lettura e l'ispezione di un atto, quando di esso non è richiesta la copia, l'estratto o il certificato, è dovuto l'onorario di lire 150, oltre quello stabilito nell'articolo precedente.

Lo stesso onorario è dovuto per la collazione con l'originale di una copia, già rilasciata.

(*È approvato*).

CAPO III.

DIRITTI ACCESSORI E RIMBORSI DI SPESE.

Art. 27.

È dovuto il diritto di lire 80 per l'iscrizione nel repertorio di ciascun atto fra vivi soggetto a registrazione e di ciascun atto di ultima volontà. Per l'iscrizione di ogni altro atto è dovuto il diritto di lire 40.

Il notaio deve corrispondere alla Cassa nazionale del notariato il contributo di lire 20, per ogni atto iscritto nei repertori, effettuandone il versamento nei modi previsti dall'articolo 17, comma 2°.

(*È approvato*).

Art. 28.

Per la scritturazione di originali, di copie, di estratti o di certificati è dovuto il diritto di lire 80 per ogni due pagine. Queste si considerano scritte per intero, quando contengono cinque linee di scritturazione, non comprese la data e la sottoscrizione. Nei casi di urgenza, il diritto di scritturazione è aumentato della metà.

Per gli atti di protesto, il diritto di scritturazione è di lire 30 per ciascun atto.

(*È approvato*).

Art. 29.

Al notaio che deve ricevere un atto o compiere una prestazione fuori del proprio studio, oltre al rimborso delle spese di viaggio, è dovuta una indennità di accesso e di sog-

giorno nella misura di lire 600 per ogni ora o frazione di ora occorsa per il viaggio e la permanenza, fino al massimo di lire 6.000 per la stessa giornata.

L'indennità è raddoppiata, se il notaio è richiesto di ricevere un atto o compiere una prestazione dalle ore 20 alle ore 8.

Per gli atti di protesto, l'indennità di accesso è ridotta ad un terzo.

Se per l'accesso può farsi uso di mezzi pubblici di trasporto distinti in classi, al notaio è dovuto il rimborso dell'importo del biglietto di prima classe.

(*È approvato*).

Art. 30.

Per la presentazione di ciascun atto all'ufficio del Registro fuori della sede notarile e per la trasmissione della copia di testamento publico all'Archivio notarile e della copia del verbale di pubblicazione di testamento alla Pretura, è dovuto il diritto di lire 300.

Fuori dei casi previsti nel precedente comma, non è dovuto al notaio alcun diritto nè alcun rimborso di spese per la presentazione degli atti all'ufficio del Registro nè per la trasmissione degli estratti dei repertori all'Archivio notarile.

(*È approvato*).

Art. 31.

È dovuto il diritto di lire 250 per ogni annotazione a margine di un atto originale, richiesta nell'interesse di privati.

Non è dovuto alcun diritto per le annotazioni che il notaio è tenuto a fare d'ufficio.

(*È approvato*).

Art. 32.

Quando è necessaria l'opera di tecnici per la riproduzione o interpretazione di atti, disegni o impronte, il notaio corrisponde ai periti, a carico delle parti, i diritti determinati dalla tariffa giudiziaria in materia civile.

Quando l'opera del tecnico è richiesta nell'interesse dello Stato, i relativi diritti sono ridotti alla metà.

(*È approvato*).

CAPO IV.

DISPOSIZIONI SPECIALI RELATIVE AGLI ONORARI ED AI DIRITTI ACCESSORI.

Art. 33.

Non è dovuto alcun onorario nè diritto accessorio per copie, estratti, certificati e per altre prestazioni richiesti nell'interesse dello Stato o di istituzioni pubbliche di beneficenza, per uso di ufficio, tranne che debbano servire in giudizi civili.

(*È approvato*).

Art. 34.

Per la preparazione degli atti che rientrano nella sfera di applicazione della presente tariffa, ai quali, per motivi indipendenti dalla volontà del notaio, non sia seguìta la stipulazione, e per le altre prestazioni professionali consentite dalla legge, il presidente del Consiglio notarile, o una Commissione di tre notai nominata dal Consiglio, emette il parere, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 636 del Codice di procedura civile, sul compenso dovuto, tenendo conto dell'opera svolta, del valore e della natura della pratica e dei risultati conseguìti dalla parte.

(*È approvato*).

Art. 35.

Per la preparazione, estensione e presentazione dei ricorsi relativi ad atti di volontaria giurisdizione di cui all'articolo 1, secondo comma n. 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il giudice che provvede sul ricorso liquida, a richiesta del notaio, l'onorario dovuto, tenendo conto dell'opera svolta. La richiesta può essere contenuta nello stesso ricorso o in un ricorso successivo diretto allo stesso giudice.

(*È approvato*).

TITOLO II.

DIRITTI DOVUTI AL CONSIGLIO NOTARILE

Art. 36.

Al Consiglio notarile è dovuto:

a) il diritto di lire 1.000, per l'iscrizione nel registro dei praticanti notai;

b) il diritto di lire 2.000, per l'iscrizione nel ruolo dei notai del distretto, in seguito a nomina o trasferimento;

c) il diritto di lire 200, per l'invio dell'avviso di iscrizione nel ruolo.

(*È approvato*).

Art. 37.

È dovuto il diritto di lire 300, oltre a quello di scritturazione di cui all'articolo 28, per ogni copia, estratto o certificato.

(*È approvato*).

Art. 38.

Per la conciliazione di cui all'articolo 93, n. 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è dovuto il diritto di lire 250, se la conciliazione ha per oggetto una somma in contestazione non superiore a lire 10.000. Il diritto è aumentato, fino al massimo di lire 3.000, di lire 50 per ogni lire mille o frazione di esse, se la somma in contestazione supera le lire 10.000.

Le parti conciliate sono tenute al pagamento del diritto nelle proporzioni che sono determinate dal Consiglio.

Se la conciliazione non è raggiunta, è dovuta la metà del diritto dalla parte che ha fatto l'istanza di conciliazione.

Per il parere richiesto in materia di liquidazione del compenso professionale, è dovuto il diritto di lire 300, per le richieste di parere relativo a somme non superiori a lire 5.000; e di lire 500, per i pareri relativi a somme superiori.

(*È approvato*).

TITOLO III.

DIRITTI DOVUTI ALL'ARCHIVIO NOTARILE

Art. 39.

La parti, a mezzo del notaio, devono corrispondere all'Archivio notarile del distretto una tassa nella misura del 10 per cento dell'onorario stabilito per l'originale di ogni atto fra vivi soggetto a registrazione e di ogni atto di ultima volontà.

L'importo della tassa prevista nel comma precedente è versato all'Archivio dal notaio al momento della presentazione degli estratti mensili dei repertori.

Sulla quota di onorario accertata ai sensi dell'articolo 18, comma 2°, la tassa suddetta è liquidata dall'ufficio del Registro, che la riscuote, e mensilmente la versa all'Archivio notarile del distretto, trattenendo l'aggio del 5 per cento.

(*È approvato*).

Art. 40.

È dovuto, a titolo di tassa, quanto spetta ai notai a titolo di onorari e diritti accessori, per il rilascio delle copie, degli estratti, dei certificati, per le letture e le ispezioni e per qualsiasi altra operazione relativa agli atti notarili depositati in Archivio.

Gli altri atti conservati in Archivio sono considerati come atti notarili agli effetti della liquidazione delle tasse dovute per le operazioni previste nel comma precedente.

È dovuto inoltre per la verbalizzazione della richiesta di ogni singola operazione il diritto fisso di lire 25.

(*È approvato*).

Art. 41.

È dovuto l'aumento del diritto di scritturazione previsto dall'articolo 28 per il rilascio delle copie, degli estratti e dei certificati entro

il quarto giorno successivo a quello della richiesta.

(*È approvato*).

Art. 42.

Nei casi di cui all'articolo 7, se il testamento è depositato presso l'Archivio notarile, l'onorario sul valore dichiarato dalle parti è riscosso dall'Archivio stesso e corrisposto al notaio, o ai suoi eredi, a richiesta degli aventi diritto. All'Archivio spetta l'aggio di riscossione nella misura del 5 per cento.

Gli onorari previsti nel comma precedente, dei quali non è richiesto il pagamento nel termine di tre anni dal giorno della riscossione, si prescrivono a favore dell'Amministrazione degli archivi notarili.

(*È approvato*).

Art. 43.

L'importo dell'aggio di cui agli articoli 17 e 42 è ripartito semestralmente fra il personale in servizio nell'Amministrazione degli archivi notarili, secondo le norme da stabilirsi con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

ELIA. In seguito all'emendamento apportato all'articolo 17, l'importo dell'aggio di cui godono gli Archivi notarili resta immutato. Propongo allora la soppressione dell'articolo 43, che è stato formulato in previsione invece di un aumento.

PRESIDENTE. Il senatore Elia propone la soppressione di questo articolo.

Metto ai voti l'articolo 43. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Art. 44.

All'Archivio notarile non sono dovuti diritti o tasse per ricerche, letture o ispezioni fatte unicamente a scopo di studi storici, letterari o scientifici. Le relative operazioni, però, devono essere autorizzate, di volta in volta, dal Capo dell'archivio.

Per la lettura o ispezione di testamenti e di altri atti custoditi in busta chiusa o sotto sigillo, di data anteriore ad un secolo, è necessaria l'autorizzazione del Ministro per la grazia e giustizia, udito il parere del Capo dell'archivio.

(*È approvato*).

Art. 45.

Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 528, il Ministero di grazia e giustizia potrà autorizzate i Capi degli archivi notarili a provvedere, sotto la loro diretta responsabilità, alla scritturazione della copia degli atti conservati negli archivi stessi, con prestazione di opera da parte di privati, e con compenso non superiore ai sette decimi dei proventi riscossi per diritti di scritturazione di cui agli articoli 28 e 40 della presente legge.

Dal computo del compenso sopra cennato restano esclusi i diritti di urgenza di cui all'articolo 41 della presente legge.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Per maggiore chiarezza, vi do lettura dell'intero testo quale risulta dagli emendamenti approvati e dalle conseguenti modifiche di coordinamento:

TITOLO I.

ONORARI, DIRITTI ACCESSORI E RIMBORSI DI SPESE DOVUTI AL NOTAIO

CAPO I.

ONORARI DOVUTI PER GLI ATTI ORIGINALI.

Art. 1.

Al notaio per gli atti e per le prestazioni a lui attribuiti dalla legge sull'ordinamento del notoriato e da altre leggi sono dovuti gli onorari ed i diritti accessori determinati dalla presente tariffa ed il rimborso delle spese.

Se gli onorari e i diritti accessori non possono essere determinati in base ad una pre-

cisa disposizione si ha riguardo alle disposizioni contenute nella presente legge che regolano casi simili o materie analoghe.

Oltre agli onorari e ai diritti preveduti dalla presente tariffa nessun altro compenso è dovuto al notaio per gli atti e le prestazioni che rientrano nella sfera di applicazione della tariffa stessa. Ogni convenzione contraria è nulla.

Art. 2.

Gli onorari spettanti al notaio per gli originali degli atti da lui ricevuti o autenticati sono:

a) graduali, per gli atti di valore determinato o determinabile;

b) fissi, per tutti gli altri atti.

SEZIONE I.

Onorari graduali.

Art. 3.

L'onorario graduale normale è di:

L.	500	per atto	fino a			L.	10.000
»	1.000	»	da oltre L.	10.000	fino a . .	»	25.000
»	2.000	»	» »	25.000	» . .	»	50.000
»	3.000	»	» »	50.000	» . .	»	75.000
»	4.000	»	» »	75.000	» . .	»	100.000
»	5.000	»	» »	100.000	» . .	»	150.000
»	6.000	»	» »	150.000	» . .	»	200.000
»	7.000	»	» »	200.000	» . .	»	250.000
»	8.000	»	» »	250.000	» . .	»	300.000

Se il valore dell'atto supera lire 300.000, è dovuto l'onorario di lire 8.000 aumentato di una somma calcolata in base alle seguenti aliquote applicabili per le rispettive quote di valore:

L.	1 %	per quota di	oltre L.	300.000	fino a	L.	600.000
»	0,50 %	»	» »	600.000	»	»	2.000.000
»	0,40 %	»	» »	2.000.000	»	»	5.000.000
»	0,30 %	»	» »	5.000.000	»	»	12.000.000
»	0,20 %	»	» »	12.000.000	»	»	16.000.000
»	0,10 %	»	» »	16.000.000	»	»	20.000.000
»	0,05 %	»	» »	20.000.000	»	»	60.000.000
»	0,03 %	»	» »	60.000.000	»	»	500.000.000

Non è dovuto alcun onorario per la quota eccedente il valore di lire 500.000.000.

Le quote dell'onoraio graduale fino a lire 50, non si computano; se superiori a lire 50, ma inferiori a lire 100, si arrotondano a lire 100.

Art. 4.

L'onorario graduale di cui al precedente articolo è liquidato:

a) per la permuta, sulla cosa permutata di maggior valore;

b) per la costituzione di società o per la comunione di beni, sul valore delle cose conferite in società o poste in comunione; per la trasformazione di società, sull'attivo lordo; per la fusione di società, sull'ammontare complessivo del capitale sociale e delle riserve delle società che si fondono o, nel caso di fusione mediante incorporazione, sull'ammontare del capitale sociale delle riserve della società che viene incorporata;

c) per la divisione, sull'importo lordo della massa, e per la separazione di quote nella co-

munione, sul valore complessivo delle quote stesse;

d) per la transazione sul valore concordato fra le parti;

e) per il mutuo o la dichiarazione di debito con garanzia, sul valore maggiore;

f) per le rendite o enfiteusi perpetue, sul cumulo di venti annualità; per rendite o enfiteusi temporanee, sul cumulo delle annualità fino ad un massimo di dieci; per le rendite vitalizie, sul cumulo di dieci o venti annualità, a seconda che il beneficiato abbia o non abbia oltrepassato l'età di 50 anni;

g) per le associazioni in partecipazione, sul valore dell'apporto;

h) per i consorzi, sul cumulo dei contributi annui dovuti dai consorziati, fino ad un massimo di dieci annualità.

L'onorario graduale, dovuto al notaio per la redazione del verbale di assemblea di società per aumento di capitale o per emissione di obbligazioni, non può essere superiore nel massimo a quello spettante per gli atti del valore di lire 20.000.000 ed è calcolato sulla parte di capitale che costituisce aumento.

Art. 5.

L'onorario graduale di cui all'articolo 3 è altresì dovuto:

a) con retribuzione a metà: per i contratti di locazione, appalto, associazione agraria, estensione di ipoteca ad altri beni, per i contratti preliminari, per i contratti concernenti prestazione di lavoro subordinato o prestazione di opere; per gli atti di fondazione e per quelli di associazione aventi scopo di assistenza o di istruzione. Per gli atti di fondazione detto onorario è calcolato sul valore del patrimonio;

b) con riduzione ad un terzo: per gli atti di quietanza; consenso a cancellazione o postergazione di ipoteca, consenso a riduzione della somma per la quale è iscritta ipoteca; consenso a liberazione parziale di beni da ipoteca, a frazionamento di ipoteca, a separazione di quote ipotecarie; deposito di somme, titoli od altri valori; proroga nel termine di società; deliberazione di assemblea per fusione di società; dilazione per l'adempimento di obbligazioni; affrancazione di rendita; trasferimento di vincolo dotale; consenso a tramutamento, traslazione o frazionamento di titoli; ricognizione di diritti, rinnovazione di titoli, verbale di accettazione di offerta reale.

Detto onorario, per la liberazione parziale di beni da ipoteca, è commisurato al corrispettivo convenuto, in mancanza del quale è applicabile l'onorario graduale minimo; per il frazionamento di ipoteca o separazione di quote ipotecarie è dovuto per ciascuna quota frazionata o separata e per l'accettazione dell'offerta reale è dovuto sull'ammontare della somma offerta.

L'onorario graduale nei casi di riduzione previsti dal presente articolo non può essere inferiore a lire 500.

Art. 6.

L'onorario graduale è dovuto anche se l'atto è sottoposto a condizione sospensiva. Per l'atto con il quale viene accertato il verificarsi della condizione, tale onorario è ridotto al terzo.

Art. 7.

Al notaio, che ha ricevuto il testamento pubblico o segreto, oltre agli onorari previsti negli articoli 9 e 10, è dovuto dopo l'apertura della successione, l'onorario graduale stabilito dall'articolo 3, calcolato sul valore dei beni che formano oggetto delle disposizioni testamentarie non revocate. Dal computo del valore è escluso quello delle quote riservate ai legittimari.

Al notaio, che procede alla pubblicazione del testamento olografo è dovuto l'onorario previsto nel comma precedente con riduzione a metà.

Gli onorari previsti nei commi precedenti sono annotati nel repertorio, in base al valore dell'eredità dichiarato dalle parti, in occasione della iscrizione del verbale di passaggio del testamento pubblico agli atti fra vivi e del verbale di pubblicazione del testamento segreto od olografo.

Art. 8.

Per l'atto di protesto di cambiale o di altro titolo, l'onorario è dovuto in base al valore del titolo protestato ed è di:

L. 100	per titolo	fino a	. . .		L.	10.000
» 150	da oltre	L.	10.000	fino a	»	20.000
» 200	»	»	20.000	»	»	50.000
» 250	»	»	50.000	»	»	100.000
» 300	»	»	100.000			

SEZIONE II.

Onorari fissi.

Art. 9.

È dovuto al notaio l'onorario di:

a) lire 2.000, per l'atto di ricevimento di testamento pubblico;

b) lire 1.000, per il verbale relativo ad apposizione o rimozione di sigilli, inventario, e conti divisione o vendita giudiziaria, immissione in possesso, interpellanza, constatazione, offerta reale, assemblea nonchè per il verbale di pubblicazione di testamento olografo o segreto, e per ogni atto di valore indeterminabile;

c) lire 500, per ogni copia, estratto o certificato di libri di commercio, di altri registri e di documenti, che non siano pubblici o autentici o registrati.

Se per il compimento degli atti previsti nel comma precedente occorre un periodo di tempo superiore ad un'ora, è dovuto, per ogni ora successiva o frazione di essa, oltre all'onorario fisso, il diritto di lire 1.000 per gli atti di cui alla lettera *a*) e *b*), e di lire 500, per gli atti di cui alla lettera *c*).

Art. 10.

L'onorario è di lire 2.000 per l'atto di consegna di testamento segreto, e per quello di deposito di testamento olografo.

Lo stesso onorario è dovuto per l'atto di ratifica e per quello di deposito di atto soggetto a registrazione.

Art. 11.

L'onorario è di lire 2.000 per le procure generali ad affari e per le procure a più affari, e di lire 1.000, per ogni altra procura.

L'onorario per le procure alle liti è di lire 1.000, ridotto a lire 500 per le cause innanzi ai conciliatori e ai pretori. Per le cause del lavoro e per i ricorsi in materia di pensioni di guerra, tali onorari sono ridotti alla metà.

Quado sono più i mandanti da rappresentarsi separatamente, o sono più i mandatari con facoltà di rappresentanza separata, l'onorario è aumentato di lire 150 per ogni persona in più. Quando i mandanti da rappresentarsi congiuntamente sono più di cinque, l'onorario è aumentato di lire 150 per ogni persona in più.

Nei casi di cui al comma precedente, l'aumento è di lire 50 per ogni persona in più, se trattasi di procura a liti innanzi ai conciliatori.

Art. 12.

L'onorario è di lire 600 per la vidimazione di ciascun libro di commercio prima dell'uso, e di lire 300 per la vidimazione annuale.

Art. 13.

Per gli atti previsti negli articoli 9, 10, 11 e 12, gli onorari ed i diritti ivi contemplati sono dovuti in misura doppia, se il notaio è richiesto di ricevere l'atto dalle ore 20 alle ore 8.

Art. 14.

Per gli atti di trasferimento di proprietà di autoveicoli, di costruzione di ipoteca, di trasferimento e di rinnovazione della ipoteca stessa, sia in forma pubblica sia per scrittura privata autenticata, sono dovuti i seguenti onorari:

a) per motocicli o motocarozzette di qualsiasi specie e cilindrata, lire 1.000;

b) per autovetture, autoveicoli industriali e rimorchi, lire 2.000.

L'onorario per l'atto di costruzione o di trasferimento o di rinnovazione d'ipoteca è ridotto alla metà, quando la costituzione o il trasferimento o la rinnovazione d'ipoteca è contestuale all'atto di trasferimento di proprietà, per il quale è invece dovuto l'intero onorario.

Per gli atti di consenso a cancellazione di ipoteca su autoveicoli, gli onorari di cui sopra sono ridotti alla metà.

Art. 15.

Non è dovuto alcun onorario per le procure a liti, per gli atti di promessa di matrimonio o di assenso a contrarre matrimonio, per le procure relative a pubblicazioni di matrimonio o a celebrazione di matrimonio, per gli atti di riconoscimento di figli naturali, per l'assenso all'adozione o all'affiliazione e per gli atti di assenso all'arruolamento volontario nelle Forze armate dello Stato, quando la parte richiedente presenti attestato, rilasciato dall'Autorità comunale o di pubblica sicurezza, da cui risulti l'indigenza del richiedente stesso.

SEZIONE III.

Disposizioni comuni agli onorari graduali e fissi dovuti per gli atti originali.

Art. 16.

Per l'autenticazione di firme apposte a scrittura privata, sono dovuti gli onorari graduali e fissi corrispondenti al contenuto dell'atto.

Se le firme delle parti indicate nella scrittura privata sono da autenticarsi con attestazioni separate, è dovuto un solo onorario graduale, anche se le autenticazioni siano fatte da più notai, ripartito in ragione del numero delle persone le cui firme sono da autenticare. Detto onorario non può essere inferiore a lire 500 per ogni separata attestazione.

Se l'atto è autenticato in più originali, è dovuto l'onorario di lire 400 per ciascuno degli originali oltre il primo.

Art. 17.

Il notaio è tenuto a versare alla Cassa nazionale del notariato, per gli atti soggetti ad annotamento nei repertori, il 20 per cento degli onorari spettantigli. Egli versa, inoltre, a favore della Cassa medesima, le seguenti quote supplementari progressive degli onorari:

a) il 10 per cento degli onorari, per le quote di valore accedenti lire 20.000.000 fino a lire 100.000.000;

b) il 20 per cento degli onorari, per le quote di valore eccedenti lire 100.000.000 fino a lire 200.000.000;

c) il 30 per cento degli onorari, per le quote di valore eccedenti lire 200.000.000 fino a lire 500.000.000.

Il versamento di dette quote di onorari è eseguito:

a) per gli atti soggetti a registrazione, all'ufficio del Registro, al momento della registrazione di ciascun atto;

b) per gli atti non soggetti a registrazione e per quelli di ultima volontà, all'Archivio notarile, al momento della presentazione degli estratti mensili dei repertori.

Sull'importo delle somme riscosse è trattenuto dall'ufficio del Registro, o dall'Archivio notarile, l'aggio del due per cento.

Art. 18.

Gli onorari graduali sono liquidati dal notaio sul valore risultante dall'atto o dichiarato dalle parti.

La quota di onorario, corrispondente alla differenza fra il valore accertato ai fini tributari e quello dichiarato dalle parti, è liquidata dall'ufficio del Registro, che la riscuote per intero a favore della Cassa nazionale del notariato, trattenendo l'aggio del 5 per cento.

Il notaio indica, in margine alla copia per la registrazione dell'atto, la quota di onorario da lui liquidata a favore della Cassa nazionale del notariato per ciascuna convenzione. Analogamente, egli indica, in margine alla copia del testamento ad uso dell'ufficio del Registro per la denunzia di successione, la quota di onorario da lui liuidata a favore della Cassa stessa, sul valore dichiarato dell'eredità.

CAPO II.

ONORARI DOVUTI PER COPIE, ESTRATTI, CERTIFICATI ED ALTRE PRESTAZIONI.

Art. 19.

Per la copia di un atto in forma esecutiva, è dovuto al notaio il quarto dell'onorario spettante per l'originale. Esso non può essere inferiore a lire 500, nè superiore a lire 6.000.

Per ogni altra copia, è dovuto il sesto dell'onorario spetante per l'originale e non può essere inferiore a lire 300 nè superiore a lire 4.000.

Per le copie ad uso dell'ufficio del Registro e delle volture catastali l'onorario non può essere superiore a lire 1.000.

Per la copia di un atto di valore indeterminabile è dovuto l'onorario di lire 300.

Non è dovuto alcun onorario per la copia del testamento pubblico da trasmettere all'Archivio notarile e per la copia del verbale di pubblicazione di testamento da trasmettere alla Pretura.

È applicabile in ogni caso l'articolo 75 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Art. 20.

Per l'estratto o il certificato di un atto, l'onorario è di lire 300.

Se l'estratto o il certificato comprende più di una convenzione, l'onorario è aumentato di lire 200 per ogni convenzione in più.

Se l'estratto si riferisce al contenuto essenziale di una convenzione, è dovuto il corrispondente onorario di copia.

Il certificato non può riferirsi al contenuto essenziale dell'atto.

Art. 21.

È dovuto l'onorario previsto nell'articolo 19, comma 2°, per la redazione di note di trascrizione, di iscrizione o di domande di annotamento nei registri immobiliari e tavolari; nei pubblici registri per atti relativi a navi, autoveicoli ed aeromobili; nei registri delle imprese per atti relativi a società commerciali.

Art. 22.

L'onorario è di lire 300, per i certificati di vita occorrenti per l'esazione di pensioni.

Non è dovuto alcun onorario per i certificati di vita relativi a pensione non eccedenti lire 20.000 mensili o a pensioni di guerra.

Art. 23.

Per l'autenticazione di firme relative ad esazioni di somme presso pubblici uffici e per il deposito o il ritiro di somme presso casse pubbliche o private, è dovuto l'onorario del 5 per mille sull'ammontare delle somme esatte, depositate o ritirate. Detto onorario non può essere inferiore a lire 500, nè superiore a lire 4.000.

Per l'affidamento di somme o di valori al notario, anche per acquisto o vendita di titoli, è dovuto, per ciascun mese o frazione di mese, sull'ammontare delle somme o dei valori affidati, l'onorario del 5 per mille. Detto onorario non può essere inferiore a lire 500 nè superiore a lire 3.000.

Art. 24.

Per la trasmissione del testo o del sunto di atti per mezzo del telegrafo o del telefono, è dovuto l'onorario di lire 2.000, oltre l'indennità di accesso.

Art. 25.

L'onorario è di lire 100 per la ricerca di un atto depositato presso il notaio, se vi è l'indicazione della data precisa di esso; se manca tale indicazione, l'onorario è di lire 200.

Art 26.

Per la lettura e l'ispezione di un atto, quando di esso non è richiesta la copia, l'estratto o il certificato, è dovuto l'onorario di lire 150, oltre quello stabilito nell'articolo precedente.

Lo stesso onorario è dovuto per la collazione con l'originale di una copia, già rilasciata.

CAPO III.

DIRITTI ACCESSORI E RIMBORSI DI SPESE.

Art. 27.

È dovuto il diritto di lire 80 per l'iscrizione nel repertorio di ciascun atto fra vivi soggetto a registrazione e di ciascun atto di ultima volontà. Per l'iscrizione di ogni altro atto è dovuto il diritto di lire 40.

Il notaio deve corrispondere alla Cassa nazionale del notariato il contributo di lire 20, per ogni atto iscritto nei repertori, effettuandone il versamento nei modi previsti dall'articolo 17, comma secondo.

Art. 28.

Per la scritturazione di originali, di copie, di estratti o di certificati è dovuto il diritto di lire 80 per ogni due pagine. Queste si considerano scritte per intero, quando contengono cinque linee di scritturazione, non comprese la lata e la sottoscrizione. Nei casi di urgenza, il diritto di scritturazione è aumentato della metà.

Per gli atti di protesto, il diritto di scritturazione è di lire 30 per ciascun atto.

Art. 29.

Al notaio che deve ricevere un atto o compiere una prestazione fuori del proprio studio, oltre al rimborso delle spese di viaggio, è dovuta una indennità di accesso e di soggiorno nella misura di lire 600 per ogni ora o frazione di ora occorsa per il viaggio e la permanenza, fino al massimo di lire 6.000 per la stessa giornata.

L'indennità è raddoppiata, se il notaio è richiesto di ricevere un atto o compiere una prestazione dalle ore 20 alle ore 8.

Per gli atti di protesto, l'indennità di accesso è ridotta ad un terzo.

Se per l'accesso può farsi uso di mezzi pubblici di trasporto distinti in classi, al notaio è dovuto il rimborso dell'importo del biglietto di prima classe.

Art. 30.

Per la presentazione di ciascun atto all'ufficio del Registro fuori della sede notarile e per la trasmissione della copia di testamento pubblico all'Archivio notarile e della copia del verbale di pubblicazione di testamento alla Pretura, è dovuto il diritto di lire 300.

Fuori dei casi previsti nel precedente comma, non è dovuto al notaio alcun diritto nè alcun rimborso di spese per la presentazione degli atti all'ufficio del Registro nè per la trasmissione degli estratti dei repertori all'Archivio notarile.

Art. 31.

È dovuto il diritto di lire 250 per ogni annotazione a margine di un atto originale, richiesta nell'interesse di privati.

Non è dovuto alcun diritto per le annotazioni che il notaio è tenuto a fare d'ufficio.

Art. 32.

Quando è necessaria l'opera di tecnici per la riproduzione o interpretazione di atti, disegni o impronte, il notaio corrisponde ai periti, a carico delle parti, i diritti determinati dalla tariffa giudiziaria in materia civile.

Quando l'opera del tecnico è richiesta nell'interesse dello Stato, i relativi diritti sono ridotti alla metà.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI SPECIALI RELATIVE AGLI ONORARI ED AI DIRITTI ACCESSORI.

Art. 33.

Non è dovuto alcun onorario nè diritto accessorio per copie, estratti, certificati e per altre prestazioni richiesti all'interesse dello Stato o di istituzioni pubbliche di beneficenza, per uso di ufficio, tranne che debbano servire in giudizi civili.

Art. 34.

Per la preparazione degli atti che rientrano nella sfera di applicazione della presente tariffa, ai quali, per motivi indipendenti dalla volontà del notaio, non sia seguìta la stipulazione, e per le altre prestazioni professionali consentite dalla legge, il presidente del Consiglio notarile, o una Commissione di tre notai nominata dal Consiglio, emette il parere, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 636 del Codice di procedura civile, sul compenso dovuto, tenendo conto dell'opera svolta, del valore e della natura della pratica e dei risultati conseguiti dalla parte.

Art. 35.

Per la preparazione, estensione e presentazione dei ricorsi relativi ad atti di volontaria giurisdizione di cui all'articolo 1, secondo comma, n. 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il giudice che provvede sul ricorso liquida, a richiesta del notaio, l'onorario dovuto, tenendo conto dell'opera svolta. La richiesta può essere contenuta nello stesso ricorso o in un ricorso successivo diretto allo stesso giudice.

TITOLO II.

DIRITTI DOVUTI
AL CONSIGLIO NOTARILE

Art. 36.

Al Consiglio notarile è dovuto:

a) il diritto di lire 1.000, per l'iscrizione nel registro dei praticanti notai;

b) il diritto di lire 2.000, per l'iscrizione nel ruolo dei notai del distretto, in seguito a nomina o trasferimento;

c) il diritto di lire 200, per l'invio dell'avviso di iscrizione nel ruolo.

Art. 37.

È dovuto il diritto di lire 300, oltre a quello di scritturazione di cui all'articolo 28, per ogni copia, estratto o certificato.

Art. 38.

Per la conciliazione di cui all'articolo 93, n. 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è dovuto il diritto di lire 250, se la conciliazione ha per oggetto una somma in contestazione non superiore a lire 10.000. Il diritto è aumentato, fino al massimo di lire 3.000, di lire 50 per ogni lire mille o frazione di esse, se la somma in contestazione supera le lire 10.000.

Le parti conciliate sono tenute al pagamento del diritto nelle proporzioni che sono determinate dal Consiglio.

Se la conciliazione non è raggiunta, è dovuta la metà del diritto dalla parte che ha fatto l'istanza di conciliazione.

Per il parere richiesto in materia di liquidazione del compenso professionale, è dovuto il diritto di lire 300, per le richieste di parere relativo a somme non superiori a lire 5.000; e di lire 500, per i pareri relativi a somme superiori.

TITOLO III.

DIRITTI DOVUTI
ALL'ARCHIVIO NOTARILE

Art. 39.

Le parti, a mezzo del notaio, devono corrispondere all'Archivio notarile del distretto una tassa nella misura del 10 per cento dell'onorario stabilito per l'originale di ogni atto fra vivi soggetto a registrazione e di ogni atto di ultima volontà.

L'importo della tassa prevista nel comma precedente è versato all'Archivio dal notaio al momento della presentazione degli estratti mensili dei repertori.

Sulla quota di onorario accertata ai sensi dell'articolo 18, comma 2°, la tassa suddetta è liquidata dall'ufficio del Registro, che la riscuote, e mensilmente la versa all'Archivio notarile del distretto, trattenendo l'aggio del 5 per cento.

Art. 40.

È dovuto, a titolo di tassa, quanto spetta ai notai a titolo di onorari e diritti accessori, per il rilascio delle copie, degli estratti, dei certificati, per le letture e le ispezioni e per qualsiasi altra operazione relativa agli atti notarili depositati in Archivio.

Gli altri atti conservati in Archivio sono considerati come atti notarili agli effetti della liquidazione delle tasse dovute per le operazioni previste nel comma precedente.

È dovuto inoltre per la verbalizzazione della richiesta di ogni singola operazione il diritto fisso di lire 25.

Art. 41.

È dovuto l'aumento del diritto di scritturazione previsto dall'articolo 28 per il rilascio delle copie, degli estratti e dei certificati entro il quarto giorno successivo a quello della richiesta.

Art. 42.

Nei casi di cui all'articolo 7, se il testamento è depositato presso l'Archivio notarile, l'onorario sul valore dichiarato dalle parti è riscosso dall'Archivio stesso e corrisposto al notaio, o ai suoi eredi, a richiesta degli aventi diritto. All'Archivio spetta l'aggio di riscossione nella misura del 5 per cento.

Gli onorari previsti nel comma precedente, dei quali non è richiesto il pagamento nel termine di tre anni dal giorno della riscossione, si prescrivono a favore dell'Amministrazione degli archivi notarili.

Art. 43.

All'Archivio notarile non sono dovuti diritti o tasse per ricerche, letture o ispezioni fatte unicamente a scopo di studi storici, letterari o scientifici. Le relative operazioni, però, devono essere autorizzate, di volta in volta, dal Capo dell'archivio.

Per la lettura o ispezione di testamenti e di altri atti custoditi in busta chiusa o sotto sigillo, di data anteriore ad un secolo, è necessaria l'autorizzazione del Ministro per la grazia e giustizia, udito il parere del Capo dell'archivio.

Art. 44.

Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 528, il Ministero di grazia e giustizia potrà autorizzare i Capi degli archivi notarili a provvedere, sotto la loro diretta responsabilità, alla scritturazione della copia degli atti conservati negli archivi stessi, con prestazione di opera da parte di privati, e con compenso non superiore ai sette decimi dei proventi riscossi per diritti di scritturazione di cui agli articoli 28 e 40 della presente legge.

Dal computo del compenso sopra cennato restano esclusi i diritti di urgenza di cui all'articolo 41 della presente legge.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 11,35.

Dott. MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari